

Protocollo aggiuntivo sui tirocini e l'orientamento  
nell'ambito della Convenzione quadro di collaborazione istituzionale

Università telematica Pegaso

e

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati

L'Università telematica Pegaso, istituita con Decreto Ministeriale 20 aprile 2006 (GU n. 118 del 23.5.2006 - Suppl. Ordinario n. 125), con sede in Napoli, Piazza Trieste e Trento n. 48 (Palazzo Zapata) CAP 80132, C.F. 05411471211, legalmente rappresentata dal Dott. Danilo Iervolino, nella qualità di Presidente del CdA,

e

il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati, con sede in via di San Basilio n. 72, 00187 Roma, nella persona del legale rappresentante per. ind. Giampiero Giovannetti in qualità di Presidente,

Premesso che

I. L'Università Telematica Pegaso (di seguito semplicemente Università) e il Consiglio nazionale dei periti industriali (di seguito semplicemente CNPI) hanno sottoscritto un accordo quadro di collaborazione istituzionale (di seguito convenzione quadro) in data 11/11/2015

II. Con la convenzione quadro, ai sensi dell'art. 1 (Finalità e oggetto), le parti si sono impegnate a collaborare istituzionalmente per sviluppare insieme progetti, iniziative e attività su tematiche di comune interesse, anzitutto riferite a quattro principali aree: formazione universitaria per gli iscritti; orientamento formativo; tirocini formativi e professionali; formazione continua obbligatoria dei periti industriali. L'ambito della convenzione quadro, inoltre, si può estendere ad altre aree tematiche di comune interesse che le parti ritengano opportuno ricondurre ai principi generali della loro collaborazione. La convenzione quadro di collaborazione può essere seguita da convenzioni specifiche su singole aree tematiche o per particolari progetti, iniziative e attività.

III. Nella convenzione quadro, ai sensi dell'art. 4 (Tirocini formativi e professionali presso i periti industriali), si prevede la collaborazione delle parti nello svolgimento delle attività di tirocinio, sia quelli formativi interni ai corsi di laurea e sia quelli propedeutici all'accesso alla professione dei periti industriali. Le parti, tramite propri delegati, si impegnano a individuare e condividere i contenuti e le modalità di svolgimento delle predette tipologie di tirocini formativi e professionali da svolgere presso gli studi professionali dei periti industriali. Le parti si impegnano, inoltre, a svolgere le attività informative, di supporto e di orientamento per gli studenti e i periti industriali interessati. Le parti definiranno mediante apposite convenzioni i reciproci rapporti nella gestione dei tirocini e il riconoscimento dei crediti formativi universitari spettanti agli studenti all'interno dei corsi di laurea.

IV. La convenzione quadro, ai sensi dell'art. 6 (Integrazioni e specificazioni della convenzione quadro di collaborazione sui temi comuni riferiti ai periti industriali), è suscettibile di essere integrata e specificata con riferimento alle aree tematiche di comune interesse riferite ai periti industriali, mediante la stipulazione di accordi aggiuntivi e attuativi della collaborazione Università-CNPI. Le parti si sono date la reciproca disponibilità a stipulare gli accordi aggiuntivi e a compiere gli ulteriori atti esecutivi che si rendessero necessari per la piena realizzazione della condivisa collaborazione.

V. I percorsi formativi universitari e postuniversitari prevedono lo svolgimento di attività di tirocinio presso studi professionali, con funzione sia formativa pratica che di orientamento professionalizzante verso il mondo del lavoro. All'interno dei corsi di laurea, i tirocini permettono agli studenti di specializzare e

completare il proprio piano di studi, conseguendo i corrispondenti crediti formativi universitari. Dopo la laurea, lo svolgimento del tirocinio favorisce l'acquisizione di ulteriori conoscenze e competenze utili a prendere contatto con il modo produttivo e a favorire l'occupazione dei neolaureati.

VI. Lo svolgimento delle attività di tirocinio presso gli studi professionali dei periti industriali nell'ambito della collaborazione istituzionale tra CNPI e Università realizza un'importante sinergia che contribuisce alla formazione e all'orientamento degli studenti verso l'accesso alla professione tecnica di perito industriale e la scelta tra le varie specializzazioni.

VII. Per l'accesso alla professione di perito industriale, oltre al possesso di una laurea almeno triennale, occorre un tirocinio professionale di sei mesi, svolto in tutto o in parte durante il corso di studi tramite convenzioni stipulate tra gli ordini o collegi professionali e le Università o con istituti secondari superiori (art. 6 D.P.R. n. 328/01). Il tirocinio professionale svolto in convenzione con l'università, pertanto, è compreso nei percorsi formativi accademici e attribuisce crediti utili al conseguimento del diploma di laurea. Il medesimo tirocinio ha pure carattere professionalizzante ed è utile al candidato per la scelta della sezione alla quale accedere ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione della professione di perito industriale.

VIII. Il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, regolamento recante la riforma degli ordinamenti professionali, quanto al tirocinio per l'accesso alla professione, all'art. 6 stabilisce che il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il Consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, e il Ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. Siffatto accordo quadro con il CNPI è in fase di approvazione ad opera dei Ministeri competenti e prevede il riconoscimento di 18 CFU.

IX. L'Università e il CNPI (di seguito denominati anche Parti) intendono dettagliare la collaborazione in partenariato, nell'ambito delle proprie finalità e competenze istituzionali, per la realizzazione e lo sviluppo delle proprie attività relative ai tirocini e orientamento.

Convengono e stipulano quanto segue

#### **Articolo 1 – Oggetto**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo aggiuntivo che integra la convenzione quadro per attuare la collaborazione istituzionale sulle tematiche di comune interesse legate alle attività di orientamento e tirocinio presso gli studi professionali dei periti industriali.

#### **Art. 2 – Collaborazioni nei tirocini universitari da svolgere presso gli studi professionali dei periti industriali**

Le parti si impegnano a individuare e condividere i contenuti e le modalità di svolgimento delle varie tipologie di tirocini formativi, di orientamento e professionali indicate in premessa che gli studenti universitari e i laureati intendono svolgere presso gli studi professionali dei periti industriali.

Le parti intendono collaborare, inoltre, nello svolgimento delle attività informative, di supporto e di orientamento per gli studenti e i periti industriali interessati.

#### **Art. 3 – Ambiti, principi e regole della collaborazione**

Costituiscono oggetto della presente convenzione di collaborazione le condizioni e le norme di regolamentazione dei tirocini che saranno svolti da studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di dottorati di ricerca e scuole di specializzazione o corsi di master o di perfezionamento, e laureati dell'Università, presso gli studi professionali dei periti industriali.

I tirocini formativi, di orientamento e professionali, che si configurano come integrazione e completamento dei percorsi formativi, dovranno perseguire obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenze del mondo produttivo e lavorativo anche al fine di agevolare le scelte professionali dei discenti nell'iscrizione all'Ordine dei periti industriali e nelle opzioni relative alle aree di specializzazioni.

#### **Art. 4 – Obblighi delle parti**

L'Università si impegna a inserire i tirocini formativi e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/97, e quelli professionali, ai sensi dell'art. 6 D.P.R. n. 328/01 e dell'art. 6 D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, all'interno dei percorsi di laurea triennali che abilitano all'accesso della professione dei periti industriali e a riconoscere adeguati crediti formativi utili ai fini del conseguimento dei corrispondenti diploma di laurea.

Il CNPI si impegna a raccogliere le disponibilità degli studi professionali dei periti industriali che possano ospitare le attività di tirocinio nelle varie aree di specializzazione, supportando e garantendo il corretto svolgimento delle attività.

Durante lo svolgimento dei tirocini, l'attività di formazione è seguita e verificata dallo studio professionale del perito industriale ospitante che ne stabilisce tempi, calendario e modalità di svolgimento.

#### **Articolo 5 - Progetto formativo del tirocinio**

I contenuti, i tempi, il calendario e le modalità di realizzazione delle attività oggetto del tirocinio sono contenuti nel Progetto formativo, secondo uno schema predisposto dall'Università e condiviso dal CNPI. Nel progetto vengono indicati i nominativi, oltre che dei tirocinanti, dei tutori e dei responsabili dell'Università e del CNPI incaricati di seguire il corretto e proficuo sviluppo delle attività oggetto del tirocinio.

#### **Articolo 6 – Copertura assicurativa**

L'Università si impegna a garantire che il tirocinante usufruisca di un'assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare, in qualità di tirocinante, all'attività formativa presso lo studio professionale del perito industriale ospitante (assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicuratrice).

Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dello studio professionale e rientranti nel progetto formativo del tirocinio.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, lo studio professionale del perito industriale ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università affinché operi le comunicazioni agli Istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dall'Università).

Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel Progetto formativo del tirocinio.

#### **Articolo 7 – Dichiarazione di impegno del tirocinante**

L'Università si impegna a far sottoscrivere al tirocinante una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'impegno di:

- a) Svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- b) Seguire le indicazioni dei tutori e dei responsabili dell'Università e del CNPI nonché rispettare i regolamenti disciplinari, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro vigenti nello studio professionale del perito industriale ospitante.

Lo studio professionale del perito industriale ospitante si impegna a rispettare e a far rispettare il Progetto formativo di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità).

Al termine del tirocinio, lo studio professionale del perito industriale ospitante rilascia al tirocinante un'attestazione relativa allo svolgimento del tirocinio.

#### **Articolo 8 – Mancanza di oneri finanziari**

La realizzazione del tirocinio non comporta per lo studio professionale del perito industriale ospitante, il CNPI e per l'Università alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

Le parti si danno la reciproca disponibilità a presentare progetti in materia di tirocinio che possano essere oggetto di finanziamenti e altre agevolazioni per gli studenti e i laureati che intendano accedere alla professione di perito industriale.

#### **Articolo 9 – Durata e rinnovazione**

La presente convenzione decorre dalla data della stipula, ha la durata di anni cinque e s'intende rinnovata tacitamente per un periodo di pari durata, in mancanza di una disdetta da comunicare per iscritto con sei mesi di anticipo a mezzo lettera raccomandata a/r.

#### **Art. 10 – Commissione bilaterale Università-CNPI per la collaborazione con i periti industriali**

La Commissione bilaterale Università – CNPI per la collaborazione con i periti industriali, ai sensi dell'art. 7 della convenzione quadro, si occupa del supporto e del monitoraggio delle attività oggetto della collaborazione, anche per quanto attiene alle questioni attinenti al presente protocollo sui tirocini, segnalando eventuali criticità da superare o migliorie da apportare, anche mediante la stipula di ulteriori accordi con l'Università.

#### **Art. 11 – Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente protocollo, nella convenzione quadro di collaborazione istituzionale, ovvero negli accordi integrativi, si applicano le disposizioni vigenti in materia universitaria e ordinistica, in quanto compatibili.

